

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO –BICOCCA

*Regolamento di funzionamento del Nucleo di valutazione
dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca*

Emanato con D.R. Rep. 657/2024, prot. 0081443/2024 del 13 febbraio 2024
Pubblicato all'Albo online il 13 febbraio 2024

Regolamento di funzionamento del Nucleo di valutazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo di valutazione di Ateneo [d'ora in avanti: Nucleo], costituito ai sensi dell'art. 5, commi 22 e 23 della Legge n. 537/1993, dell'art. 1, comma 2 della Legge n. 370/1999, dell'art. 2, comma 1, lettere a), q) e r) della Legge n. 240/2010 e dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

Articolo 2 – Composizione, nomina, durata e incompatibilità

1. La composizione del Nucleo, le modalità di nomina dei componenti, la durata del mandato e le incompatibilità sono definite nello Statuto di Ateneo.

Articolo 3 – Il Coordinatore

1. Il Coordinatore del Nucleo, nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, è individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo.
2. Il Coordinatore rappresenta il Nucleo nei rapporti con gli Organi di governo, con l'Amministrazione, con l'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e con altri soggetti istituzionali pubblici e privati. Convoca e presiede le riunioni del Nucleo.
3. Il Coordinatore designa un Vice Coordinatore con compiti di supplenza in caso di impedimento o di assenza temporanei.

Articolo 4 – Il Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Nucleo, al suo interno, su proposta del Coordinatore, a maggioranza assoluta dei componenti del Nucleo.
2. Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute del Nucleo.

Articolo 5 – Cessazione anticipata del mandato

1. Le dimissioni dalla carica di componente del Nucleo devono essere presentate per iscritto al Rettore.
2. Nel caso in cui per cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, perdita dei requisiti soggettivi o altro, uno o più componenti cessino dalle loro funzioni nel corso del mandato, si provvede alla sostituzione secondo le modalità richiamate dall'art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 6 - Calendario delle adunanze

1. Il Nucleo si riunisce in seduta ordinaria, di norma, una volta ogni due mesi. Il calendario delle sedute ordinarie è stabilito di norma all'inizio di ogni anno accademico; sono ammesse variazioni in caso di necessità.
2. Il Nucleo può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta le circostanze lo richiedano.

Articolo 7 – Convocazione ordinaria

1. La convocazione del Nucleo è disposta dal Coordinatore a mezzo posta elettronica, mediante l'invio dell'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare nell'adunanza, nonché del giorno, dell'ora e del luogo della riunione. La convocazione deve pervenire a tutti i componenti almeno sette giorni prima della seduta. Il Coordinatore può, per motivi di urgenza, convocare il Nucleo con preavviso inferiore.
2. In caso di assenza del Coordinatore, e nelle more della designazione di un Vice Coordinatore, la seduta è presieduta da un componente del Nucleo indicato dal Coordinatore stesso. In mancanza presiede la seduta il componente più anziano anagraficamente.
3. Con successiva comunicazione, almeno ventiquattro ore prima della riunione, il Coordinatore può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione.
4. La documentazione relativa agli argomenti da trattarsi nella seduta è, di norma, a disposizione dei componenti del Nucleo tramite l'utilizzo del sistema riservato di condivisione dei documenti on-line o altri strumenti telematici.

Articolo 8 - Convocazione straordinaria

1. Ove fosse richiesto da circostanze di particolare urgenza, la convocazione straordinaria del Nucleo potrà essere disposta dal Coordinatore con i mezzi sopra indicati da inviare a tutti i componenti del Nucleo almeno ventiquattro ore prima della riunione.
2. Il Nucleo è, inoltre, convocato entro 15 giorni quando almeno tre dei suoi componenti ne facciano richiesta, inviando al presidente una proposta dei punti da porre all'ordine del giorno.

Articolo 9 - Validità delle adunanze

1. La seduta è valida quando gli aventi diritto sono stati convocati per iscritto nei termini previsti dal presente Regolamento ed è presente la maggioranza degli stessi, detratti gli assenti giustificati.
2. E' facoltà del Coordinatore - laddove sia presente meno di un terzo dei componenti e previa valutazione di opportunità alla luce della rilevanza dei punti all'ordine del giorno - di rinviare a successiva seduta la trattazione di tutti o di parte dei predetti punti.
3. Le adunanze del Nucleo possono svolgersi in videoconferenza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'apposito regolamento di Ateneo recante la disciplina delle sedute di Senato accademico, Consiglio di amministrazione e Consiglio degli Studenti in modalità telematica.
4. Le adunanze del Nucleo non sono pubbliche.
5. Il Coordinatore può invitare alle sedute, in relazione a singoli punti all'ordine del giorno, chi ritenga più opportuno purché nell'interesse della gestione dell'organo e della diffusione di informazioni rilevanti al suo interno. Gli invitati non possono prendere parte alle deliberazioni.
6. Il Nucleo può convocare per audizioni i responsabili delle diverse strutture dell'Ateneo, i quali sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

Articolo 10 - La votazione

1. Nel corso della seduta nessun componente può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano o che riguardino il coniuge, conviventi, parenti o affini entro il secondo grado; egli ha l'obbligo di allontanarsi per tutta la durata della discussione e del voto.
2. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

3. L'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano o per appello nominale.
4. Verificati i voti, il Coordinatore proclama l'esito della votazione.
5. Nel caso di irregolarità nella votazione il Coordinatore, valutate le circostanze, annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Articolo 11 - Il verbale

1. Di ogni seduta del Nucleo deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, assistito per la verbalizzazione da un dipendente dell'Ateneo.
2. Ogni verbale deve essere firmato dal Coordinatore, o da colui che ha presieduto la seduta, e dal Segretario. Il verbale viene debitamente repertoriato, conservato presso il sistema informatico di gestione documentale e pubblicato sul sito di Ateneo nella pagina dedicata al Nucleo.
3. Il verbale è approvato, di norma, nella seduta successiva, ovvero seduta stante anche per singoli punti.
4. Ciascun verbale deve riportare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori e il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti, di quelli assenti, di quelli assenti giustificati e degli invitati presenti; l'ordine del giorno; l'illustrazione degli argomenti trattati; il testo delle delibere assunte, l'indicazione dell'esito delle votazioni, nonché gli eventuali interventi e dichiarazioni di voto.
5. Il Nucleo garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia pubblicità dei suoi atti.

Articolo 12 – Indennità e compensi

1. L'Ateneo corrisponde ai componenti del Nucleo un compenso, in termini di indennità di funzione, il cui importo è determinato dal Consiglio di amministrazione.
2. Per i componenti esterni, è previsto il rimborso delle spese di missione. Per tutti i componenti è previsto altresì il rimborso delle spese sostenute per effettuare missioni connesse al loro incarico.

Articolo 13 - Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Nucleo. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate con la stessa maggioranza.
2. Esso è approvato dal Senato accademico, emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo online del predetto Decreto di emanazione.